

GLI OBBLIGHI DEI COMMERCianti PER LE VENDITE STRAORDINARIE

Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e Deliberazione Giunta Regionale del 28 giugno 2013 n. 1105 aggiornata con DGR . 1619 del 23.11.2015

TIPO DI VENDITA	PERIODO DI EFFETTUAZIONE	DOCUMENTI DA ALLEGARE	PUBBLICITÀ
LIQUIDAZIONI	<p>In qualsiasi periodo dell'anno per 6 settimane</p> <p><u>Attenzione:</u> Ai sensi della DGR n. 1619 del 19/11/2015 la durata massima della vendita di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività è di 13 settimane.</p> <p>Comunicazione: 7 giorni prima dell'inizio</p>	<p>Cessazione e trasferimento dell'azienda in altri locali: copia della preventiva comunicazione inviata al Comune, ai sensi del comma 5 dell'art.26 D.Lgs.n.114/98.</p> <p>Cessazione dell'affittanza di azienda: copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.</p> <p>Cessione dell'azienda: copia atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.</p> <p>Rinnovo o trasformazione dei locali: copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale;</p> <p>deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (D.I.A., SCIA, autorizzazione o concessione edilizia, USL, VV.FF., ecc.) ove richiesto; • impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori; • presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione. <p>In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni: il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.</p> <p>Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella esposta in vendita di liquidazione.</p>	<p>La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione", "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").</p> <p>Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.</p> <p>Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".</p> <p>Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.</p>
FINE STAGIONE	<p><u>NON DEVE ESSERE presentata alcuna comunicazione.</u></p> <p>Periodi:</p> <p>- INVERNALE: a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al 28 febbraio;</p> <p>- ESTIVO: a partire dal primo sabato di luglio al 31 agosto di ogni anno.</p>		<p>Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.</p> <p style="text-align: center;">IL PAGAMENTO della tassa sulla pubblicità si effettua contattando la ditta :</p>
PROMOZIONALI	<p><u>NON DEVE ESSERE presentata alcuna comunicazione</u></p> <p>In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.</p> <p>La vendita promozionale di prodotti aventi stagionalità non può essere effettuata nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.</p>		<p>STEP SRL pec: step.codroipo@pec.it l'ufficio Borgo San Nicolò n° 60- 30026 tel. 042173774 mail: portogruaro@stepservizi.net</p>

Per l'effettuazione delle VENDITE STRAORDINARIE soggette a comunicazione

I moduli da utilizzare sono generati dinamicamente accedendo al sito:

<http://www.impresainungiorno.gov.it/web/venezia/comune/t/G914>

e compilando i dati richiesti dal sistema:

- Comunicazione vendita di liquidazione
 - Comunicazione vendita sottocosto
-